**regolamento per la concessione di contributi a favore dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati attraverso il sostegno ad attività produttive**

**Premessa**

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Potenza (di seguito denominata Camera di Commercio) adotta il presente Regolamento in coerenza ed in attuazione con:

* il Regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCUE L 379 del 28.12.2006)[[1]](#footnote-2);
* Il Regolamento della Camera di Commercio di Potenza relativo al “Fondo Unico per la Finanza Innovativa alle Imprese”, approvato dal Consiglio Camerale con provvedimento n. 10 del 24 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

**Articolo 1**

La Camera di Commercio promuove e sostiene lo sviluppo delle cooperative sociali che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività di cui agli artt.1 e 8 della L.381/91[[2]](#footnote-3).

A tal fine la Camera concede contributi finalizzati al cofinanziamento di progetti di sviluppo aziendale da realizzare attraverso investimenti in beni mobili strumentali, acquisizione di servizi reali, programmi di innovazione di prodotto e di processo, interventi di adeguamento a normative e regolamenti vigenti in materia di attività d’impresa, nonché assunzione di soggetti svantaggiati.

Le cooperative sociali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. ispirarsi ai principi di mutualità secondo la normativa vigente;
2. essere iscritte all’Albo Regionale di cui alla Legge .Regionale. n.39/1993;
3. essere iscritte presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Potenza;
4. avere la propria sede legale e /o operativa in provincia di Potenza;
5. essere una PMI (secondo la definizione dall’Allegato I del Regolamento CE n. 800/2008)[[3]](#footnote-4):
6. essere in regola col versamento del diritto annuale camerale;
7. essere in regola con la denuncia di inizio attività al momento della presentazione della domanda;
8. non avere debiti pendenti nei confronti della Camera e/o di strutture collegate (Azienda Speciale, Unione Regionale delle Camere di Commercio) per versamenti di somme dovute a qualsiasi titolo;
9. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, di cui dall’art. 1, comma 1223, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, o comunque altri aiuti dichiarati illegali o incompatibili da dichiarare secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 23 maggio 2007;
10. nel pieno esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale;
11. non versare in condizioni di difficoltà con riferimento a quanto previsto all’art. 1 paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008[[4]](#footnote-5).

Le PMI dovranno appartenere ad uno dei rami di attività[[5]](#footnote-6) non rientranti nei divieti e limitazioni previsti dalle vigenti normative dell’Unione Europea.

**Articolo 2**

Sono ammesse al contributo le seguenti tipologie di spesa realizzate a partire della data del 1° gennaio di ogni anno e per le quali l’impresa richiedente non abbia usufruito di nessun’altra misura agevolativa:

1. investimenti in beni materiali mobili, nuovi di fabbrica, destinati ad essere utilizzati durevolmente nell’attività di impresa, con esclusione degli automezzi di qualunque tipologia;
2. acquisto e/o sviluppo di software informatici connessi alle esigenze produttive, gestionali e commerciali dell’impresa;
3. acquisizione di servizi reali finalizzati alla gestione contabile e del lavoro, alla organizzazione aziendale, all’innovazione tecnologica, alla logistica e alla produzione, al marketing, alla finanza e alla implementazione di sistemi di certificazione della qualità;
4. costi relativi all’inserimento di soggetti svantaggiati previa assunzione a tempo indeterminato, determinato per la durata minima di mesi 6, part time;
5. spese relative ad interventi destinati all’abbattimento di barriere architettoniche e al miglioramento dell’accesso ai luoghi di lavoro da parte di soggetti disabili;
6. costi relativi ad interventi di adeguamento alla normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per le cooperative di cui all’art. 1, lettera a. e per i consorzi di cui all’art. 8 della L.381/91, le tipologie di spesa indicate nel presente articolo sono ammesse a contributo a condizione che siano compresi anche i costi di cui al precedente punto d., per l’inserimento di soggetti svantaggiati.

Non sono ammesse in nessun caso spese di affitto, leasing o simili; sono esclusi gli investimenti in beni usati.

Sono finanziabili le spese sostenute entro il limite previsto dal regime “*de minimis*“, ed in linea più generale nel rispetto delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato.

**Articolo 3**

Per la realizzazione delle spese di cui all’art. 2 è previsto un contributo in conto capitale pari al 50% delle spese sostenute (al netto di IVA); tale contributo non potrà superare € 5.000,00.

La Camera di Commercio provvederà all’erogazione del contributo secondo le seguenti modalità:

1. acconto pari al 40% del contributo concesso alla presentazione di documentazione atta a certificare l’importo totale dell’investimento e l’avvio delle procedure dello stesso (preventivi di spesa o contratti di fornitura di beni e/o servizi sottoscritti) o a documentare l’effettiva realizzazione della corrispondente parte dell’investimento stesso. Nel caso di contributo per l’inserimento di soggetti svantaggiati l’acconto verrà erogato alla consegna della documentazione comprovante l’avvenuto inserimento del soggetto svantaggiato;
2. saldo pari al 60% del contributo concesso alla conclusione del programma di investimento e, comunque, entro il termine indicato nel provvedimento di concessione del beneficio e previa consegna di copia dei documenti fiscali comprovanti il pagamento di un importo pari ad almeno la quota ammessa a beneficio, relativamente all’investimento preventivato. Nel caso di contributo per l’inserimento di soggetti svantaggiati l’erogazione della seconda quota avverrà allo scadere del 6° mese di servizio della persona assunta, previa presentazione della documentazione comprovante i costi sostenuti per il periodo di assunzione.

In caso di operazioni già realizzate, previa presentazione della documentazione di spesa sostenuta, sarà erogato il 100% del contributo.

L’Ente camerale interverrà fino ad esaurimento dello stanziamento iscritto nel proprio Bilancio a favore dell'iniziativa, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste, complete di tutta la documentazione di rito, che dovranno essere trasmesse a:

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Potenza, Servizio Affari Generali e Promozionali, Corso XVIII Agosto, 34 - 85100 Potenza.

**Articolo 4**

In particolare, ai fini della liquidazione del contributo, ciascun soggetto richiedente trasmetterà:

1. domanda di contributo redatta su apposito modello predisposto dalla Camera, sottoscritta dal legale rappresentante della società cooperativa, con allegato il programma di sviluppo che si intende attuare, la descrizione sintetica relativa all’intervento previsto, gli obiettivi da raggiungere, le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione nonché i relativi preventivi di spesa o contratti di fornitura di beni o servizi sottoscritti. Qualora si tratti di operazioni già realizzate, ove si disponga già in fase di presentazione della domanda di contributo della documentazione finale di spesa (fattura o documento equivalente), questa esonera dal presentare preventivi o contratti di fornitura di beni o servizi;
2. dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali da parte della Camera ai sensi del D. Lgs 196/2003;
3. dichiarazione della società in merito ad eventuali altri aiuti “*de minimis*”, ovvero ad aiuti di Stato, da essa ricevuti nei tre esercizi finanziari precedenti, con l'espresso impegno a restituire eventuali contributi superiori alla soglia di € 200.000,00, o comunque non dovuti; dichiarazione attestante che l’impresa, per l’investimento realizzato, non ha usufruito di nessun’altra agevolazione;
4. curriculum del soggetto richiedente, con sintetica relazione sull’attività della cooperativa, indicazione dei servizi gestiti e/o in fase di definizione, evidenziando la coerenza fra gli stessi e il programma di investimenti per il quale si richiede il contributo.

Entrambe le tranche di pagamento saranno erogate mediante accredito su conto corrente bancario del beneficiario, previa applicazione del regime fiscale indicato dalla normativa vigente.

La gamma dei servizi e dei beni finanziabili, così come indicati all’articolo 2, s’intende definitiva per il riconoscimento del beneficio e comunque fino ad un nuovo provvedimento della Giunta camerale che può modificare o ampliarne il contenuto in ogni momento.

Il contributo potrà essere erogato a ciascun soggetto beneficiario una sola volta nell’arco di un triennio.

1. Secondo il regime *de* *minimis* l’importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio è pari a € 200.000 (€ 100.000 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada). Il regime *de minimis* si applica anche alle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. [↑](#footnote-ref-2)
2. L’art. 1 della legge n.381/1991individua le attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. L’art. 8 della legge n.381/1991 fa riferimento ai Consorzi costituiti come società cooperative, aventi la base formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali. [↑](#footnote-ref-3)
3. Micro Impresa: impresa con meno di 10 occupati e fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro; Piccola Impresa: impresa con meno di 50 occupati e fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro; Media Impresa: impresa con meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro.

Nel caso di imprese associate o collegate, come definite dall’articolo 3 del l’Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, occorre procedere come stabilito dall’art.6 del citato Allegato. [↑](#footnote-ref-4)
4. Un’impresa è considerata in difficoltà nei seguenti casi:

nel caso di società a responsabilità limitata qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi

nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiamo la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi

per tutte le forme di società qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma. [↑](#footnote-ref-5)
5. Regolamento CE n.1998 del 15dicembre 2006 “ **Sono escluse le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura**” [↑](#footnote-ref-6)